



# COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

Prot. n. 3806/2019

Ordinanza n. 34 del 19/07/2019

## IL SINDACO

- Vista le istanze prot. n. 3775 del 17/07/2019, prot. n. 3776 del 17/07/2019, prot. n. 3778 del 17/07/2019 e prot. n. 3779 del 17/07/2019, presentate dal Sig. Poscente Stefano, in qualità di Presidente del Comitato Festeggiamenti Madonna del Carmelo, relative all'effettuazione della manifestazione a carattere temporaneo denominata "Festa Madonna del Carmelo" che si terrà nel Comune di Castel Sant'Angelo (RI), nella frazione di Vasche, loc. Lago Paterno, nei giorni 19, 20 e 21 Luglio 2019;
- Vista l'istanza prot. n. 3623 del 09/07/2019 prodotta dal pirotecnico Morsani Telesforo, titolare della Pirotecnica Morsani srl, tesa al rilascio della licenza ex art. 57 TULPS per incendiare in data 21/07/2019, in occasione dei predetti festeggiamenti, fuochi artificiali presso il Lago di Paterno;
- Visto il Verbale della C.T.P.E. del 07/07/2011 che esprime parere favorevole all'accensione di fuochi artificiali nel sito di cui all'istanza prot. n. 3623 del 09/07/2019;
- Vista la nota della Prefettura di Rieti prot. n. 0006334 del 18/04/2012 con la quale veniva comunicato all'Ente che la Commissione Provinciale in Materia di Armi e Sostanze Esplosive ed Infiammabili nella seduta del 26 marzo 2012, ha ratificato l'idoneità permanente allo sparo dei fuochi artificiali del sito Lago di Paterno (foglio 20, 22; particelle 126, 159 e siti tra le particelle 125 e 127, nonché le tre posizioni in acqua poste rispettivamente a 35 metri a confine dalla particella 120 e 841, a 22 metri dalla particella 126 e a 20 metri a confine est della particella 125);
- Vista l'autorizzazione rilasciata in data 19/07/2019 con nota prot. n. 3803 del 19/07/2019 al pirotecnico Sig. Morsani Telesforo per l'accensione di fuochi d'artificio in loc. Lago di Paterno in data 21 Luglio 2019;
- Ritenuto necessario regolare la circolazione nel tratto di Strada Comunale che costeggia il Lago di Paterno (lato nord) dall'incrocio con la Strada Provinciale 13 fino all'incrocio con Via Tito Flavio Vespasiano, al fine di garantire l'interdizione al traffico veicolare e pedonale nell'area di accensione dei fuochi;
- Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D. L.vo 30/04/1992 n° 285 e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. 16/12/92 n° 495 e s.m.i.;
- Vista la legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 30/12/1999 n. 507;
- Visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con Deliberazione di C.C.n. 23 del 29/6/2010 e s.m. e i.;
- Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ed in particolare gli artt. 50 e 54;

## ORDINA

1. **Il divieto di transito e sosta a tutti i veicoli e pedoni** nella strada comunale che costeggia il lago di Paterno (lato nord), nel tratto compreso tra l'incrocio con la Strada Provinciale 13 e l'incrocio con Via Tito Flavio Vespasiano, nei giorni e negli orari sotto riportati:

➤ 21 Luglio 2019, dalle ore 8.00 e seguenti, fino a cessata esigenza.

Dal divieto sono esclusi i mezzi e il personale abilitato della ditta Pirotecnica Morsani s.r.l., i mezzi e il personale di polizia, i mezzi e il personale antincendio e i mezzi e il personale di soccorso.

Qualora venissero meno i presupposti per cui è stata emanata la presente ordinanza (es. annullamento dello spettacolo pirotecnico per maltempo o per altri motivi) il transito e la sosta nel tratto di strada sopra citato verrà ripristinato senza necessità di ulteriori atti.

Qualora la ditta Pirotecnica Morsani s.r.l. inizi le operazioni di allestimento dello spettacolo pirotecnico in ritardo rispetto all'orario previsto dalla presente ordinanza, la chiusura al transito e alla sosta nel tratto sopra citato sarà posticipata in base all'effettiva necessità.

Si precisa che il personale abilitato della ditta Pirotecnica Morsani s.r.l. è obbligato a sorvegliare il sito dall'inizio dell'allestimento fino a bonifica ultimata.

2. L'apposizione di apposita segnaletica.

## INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- Ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. N. 285/1992 e dell'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio, entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1304;

oppure in via alternativa

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

## DISPONE

che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio e notificato:

- alla ditta Pirotecnica Morsani s.r.l.;
- alla Prefettura di Rieti;
- ai Carabinieri di Cittaducale;
- alla Regione Carabinieri Forestale "Lazio", Stazione Carabinieri Forestale di Antrodoto;
- al Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Comando Provinciale di Rieti.

Gli organi di Polizia di cui all'art. 12 del N.C.d.S. e le Forze dell'Ordine sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento, si fa riferimento alle normative Statali e Regionali vigenti in materia.

Castel Sant'Angelo, li 19/07/2019

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO Provincia di Rieti	
Cron. 320	
Publicato dal 19.07.2019	
al 18.08.2019 per giorni 30	
consecutivi.	IL MESSO



Via Nazionale I, 70 - 02010 - Castel Sant'Angelo



Il Sindaco  
Luigi Taddei

comune@comune.castelsantangelo.ri.it